

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI  
MARTINOTTI E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Prot. 357/2018

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLI TERMICI PER LA DISTRIBUZIONE DEL VITTO OCCORRENTI ALLE STRUTTURE ASSISTENZIALI DELL’ASP IMMES E PAT**

**(Numero Gara 7055366 – CIG 745516224E)**

Si certifica che i presenti atti di gara sono conformi e aderenti al sistema del D.Lgs. 50/2016, successive modifiche e integrazioni, in specie Linee Guida ANAC e sue restanti indicazioni di riferimento rilevanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Dott. Ugo Ammannati

---

**ASP IMMES e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1  
E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)  
PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



## Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del vitto dei degenti, occorrenti alle Strutture Sanitarie Assistenziali dell'ASP IMMeS e PAT.

L'affidamento avverrà, a lotto unico, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

## Art. 2 VALORE STIMATO DELLA FORNITURA

Il valore stimato d'appalto per la fornitura di cui all'art. 1 è di € 382.500,00 IVA esclusa - valore unitario a base d'asta: € 8.500,00 IVA esclusa.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo unitario a base d'asta (IVA esclusa)	Importo complessivo a base d'asta per n. 45 carrelli (IVA esclusa)
1	<i>Fornitura di carrelli termici</i>	39313000-9	€ 8.500,00	€ 382.500,00

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (EURO Zero) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, stante la certificata assenza di rischi interferenziali a cura del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, per conto DSS.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nel documento relativo all'Offerta Economica, i propri costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività aziendale svolta.

Il corrispettivo della fornitura deve intendersi onnicomprensivo, includendo tutte le attività connesse alla regolare esecuzione dello stesso e, comunque di ogni componente prestazionale necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, tenuto conto che tutte le prestazioni dedotte in appalto costituiscono oggetto essenziale della commessa ai sensi di legge e codice civile.

I prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione si intendono comprensivi di:

- a) tutti gli oneri fiscali, esclusa l'IVA;
- b) spese di trasporto, imballo e ogni altra spesa accessoria;
- c) sgombero e trasporto di ogni imballo e involucro in discarica;
- d) ogni altra spesa accessoria non qui espressamente richiamata, ma connessa all'esecuzione della fornitura.

L'appalto dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia e secondo e specifiche descritte negli atti di gara.

L'appalto è finanziato con risorse aziendali a bilancio.

### **Art. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARRELLI TERMICI**

I carrelli oggetto di fornitura dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1. mantenimento della parte fredda con piastre refrigeranti per il legame freddo;
2. mantenimento caldo tramite piastre radianti;
3. doppia apertura laterale per consentire la distribuzione ed il carico da entrambi i lati per migliorare l'organizzazione lavorativa ed evitare rischi di ustione durante il prelievo delle gastronom posizionate nel vano caldo;
4. possibilità di poter agganciare i ripiani laterali per l'appoggio di stoviglie ed altri utensili di distribuzione durante la distribuzione in Sezione garantendo la stabilità del carico da posizionare sui ripiani stessi. I piani di appoggio summenzionati, eventualmente a sbalzo, dovranno avere una portata max per ogni ripiano di 15k;
5. le misure devono essere contenute entro 950 mm x 820mm x 1100 h per consentire l'accesso dei carrelli negli ascensori e poterli utilizzare nei corridoi delle Sezioni;
6. senza motore refrigerante a bordo;
7. la semplicità dei comandi. In questo modo i carrelli si possono lavare senza guasti;
8. possibilità di personalizzazione grafica per ogni Sezione;
9. i carrelli dovranno essere dotati di sistemi di aggancio universale ai dispositivi di traino e spinta removibili. Predisposizione dispositivi di aggancio omologato e universale per trazione con mezzo meccanico che consenta anche il trasporto in serie dei carrelli stessi;
10. il carrello dovrà avere la capacità di gestire minimo 40 pasti di tipo socio sanitario;
11. alimentazione del carrello deve essere a 230 V, consumo minimo 1500 W.

### **Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE IN ORDINE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO E DI IGIENE E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

Oltre a soddisfare le "caratteristiche generali" di cui al precedente articolo, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura nelle modalità descritte più in dettaglio nei paragrafi successivi, nello specifico i carrelli dovranno essere:

1. costituiti da materiale liscio, lavabile, disinfettabile e compatibile con il contatto con alimenti o altre superfici destinate al contatto con alimenti (reg. CE 1935/2004). Preferibilmente dotato, almeno internamente, di raccordi a sagoma curva che ne facilitino la sanificazione. Per qualità e durabilità l'utilizzo di acciaio inox AISI 304, 18/10, sia per le superfici interne che esterne e per ogni altro materiale utilizzato per la realizzazione per la realizzazione delle citate superfici (es. accessori, viteria, saldature ecc.).  
I punti di maggior usura, sottoposti a trazioni ovvero possibili deformazioni dei materiali (es punti di collegamento delle cerniere degli sportelli) dovranno prevedere rinforzi costituiti da medesimo materiale e di spessori adeguati.
2. dotati di scomparto riscaldato che consenta il mantenimento delle temperature degli alimenti da servire caldi ad almeno 65/70°C per almeno 1 ora. Il sistema riscaldante non dovrà prevedere l'utilizzo di acqua quale fluido vettore (a secco).  
Separato scomparto utile alla conservazione dei prodotti in regime di refrigerazione 4/6°C, con medesime tempistiche di mantenimento delle temperature.
3. termometro analogico per la verifica delle temperature nello scomparto del caldo.
4. sportelli posti a chiusura degli scomparti in medesimo materiale di cui al punto 1 con guarnizioni facilmente sostituibili con apertura che consenta il minimo ingombro possibile (rotazione 270°) e sistema che consenta di mantenere aperto lo sportello durante le operazioni di carico e scarico delle Gastronom/placche.

Soprastanti piani di appoggio riscaldati per la distribuzione del vitto caldo, neutri per le stoviglie e refrigerati (anche con piastre eutettiche) per il vitto freddo, con margini rialzati che possano evitare accidentali cadute delle gastronorm/placche ecc.

Il piano di appoggio sopraelevato dovrà essere ad altezza di circa 100 cm, misurati da quota 0, con una GASTRONORM, l'altezza del piano di servizio raggiungerà circa m. 110 cm.

5. spina elettrica 220V con cavo estensibile di lunghezza m.2.00 e sistema di aggancio dopo sconnessione da rete elettrica al fine di evitare possibili effrazioni dello stesso.
6. margini dotati di paracolpi in idoneo materiale plastico che possa adeguatamente assorbire gli urti, facilmente sostituibile e sanificabile.
7. 4 ruote piroettanti con cuscinetti a sfera poste all'estremità del carrello. Sono da considerarsi migliorativi ulteriori dispositivi che rendano più agevole il trasporto (traino-spinta e rotazione) Le ruote costituite da supporto metallico inox e gomma in materiale anticorrosivo e resistente agli urti. Almeno due ruote dovranno essere dotate di sistema di blocco utile a garantirne il sicuro stazionamento.
8. impugnature ergonomiche in poliuretano per traino e spinta anatomiche adeguatamente conformate a protezione delle mani dell'utilizzatore in caso di urti accidentali su entrambi i lati corti.
9. possibilità di pulizia con getto d'acqua a pressione 0, ovvero che possieda adeguati livelli di protezioni delle parti elettriche contro infiltrazioni d'acqua e vapore almeno IP X4 "protezione contro i getti d'acqua".
10. documentazione che dovrà essere fornita dalla ditta:
  - a) libretti di uso e manutenzione in lingua italiana;
  - b) dichiarazione di conformità CE;
  - c) dichiarazione di idoneità dei materiali ai fini alimentari e di congruità con quanto verrà richiesto nei capitolati (da consegnare a seguito affidamento).
11. la ditta, alla consegna dell'offerta, dovrà dichiarare e mettere a disposizione dell'Ente un campione.

La fornitura deve prevedere:

1. la verifica di disponibilità di idonei dispositivi di protezione individuale (artt. 75,76, 77 D.Lgs. 81/08) e desumibili dai libretti di uso e manutenzione forniti dal costruttore;
2. la verifica iniziale e periodica circa lo stato di efficienza delle attrezzature con registrazione degli interventi su apposito registro (art. 71 commi 8 e 9 D.Lgs. 81/08).

## **ART. 5 ASSISTENZA TECNICA - GARANZIA E MANUTENZIONI**

La fornitura dei carrelli deve comprendere la garanzia di legge della durata di 12 mesi decorrenti dalla data di collaudo.

La garanzia dovrà comprendere (escluso dolo e cattivo utilizzo):

- la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio interni ed esterni al sistema se difettosi e relativa assistenza

Il fornitore sarà tenuto a riparare o sostituire, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 ore dalla chiamata, festivi inclusi, i carrelli che presentino necessità di riparazione e/o tutte quelle componenti che per guasto e/o vizio risultassero difettose o non funzionanti.

All'uopo, il fornitore dovrà allegare all'offerta economica il proprio listino ricambi ufficiale vigente e la scontistica riservata.

Resta fermo l'obbligo del fornitore di presentare, in relazione alle apparecchiature e ai dispositivi accessori offerti, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.).

Per il periodo di garanzia previsto per legge, nonché per l'ulteriore periodo di estensione della stessa che l'Operatore Economico è tenuto ad indicare in sede di offerta tecnica, sono ricomprese:

- l'esecuzione di tutta la manutenzione preventiva e ordinaria necessaria, come da indicazioni del produttore e come da piano di manutenzione proposto;
- le verifiche di sicurezza.

Con riferimento alla manutenzione preventiva programmata, la ditta aggiudicataria si impegna a predisporre, prima dell'avvio della fornitura, apposito calendario degli interventi che verrà validato dal RUP ad ogni conseguente effetto approvativo (almeno 3 interventi annui).

Al termine di ogni anno di contratto il fornitore dovrà redigere un consuntivo annuale del lavoro svolto e una relazione tecnica dettagliata sulla efficienza di ciascun carrello presente presso l'Ente.

## **ART. 6 CAMPIONATURA**

Ai fini della partecipazione alla procedura, il concorrente deve consegnare n. 1 campione dello specifico prodotto (carrello) con cui concorre alla procedura - rispondente alle caratteristiche tecniche essenziali indicate nel Capitolato Speciale - presso il Magazzino Economale del Pio Albergo Trivulzio – Viale Bezzi 10 – 20146 Milano entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, 18 giugno 2018 ore 12:00, previo contatto telefonico al n. 02/40.29.602-443 nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,00.

Il campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione “gara per la fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del vitto occorrenti alle Strutture assistenziali dell'ASP IMMES e PAT”, nonché corredato da manuale d'uso e libretto d'istruzioni.

## **ART. 7 CONSEGNA**

I luoghi di consegna della fornitura sono individuati come segue:

Pio Albergo Trivulzio – Milano: n. 39 carrelli

Istituto Frisia di Merate – Merate (LC): n. 6 carrelli

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto.

## **Art. 8 SOPRALLUOGO**

E' prevista l'effettuazione di un sopralluogo presso il Pio Albergo Trivulzio per prendere visione dei luoghi.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale o da altro soggetto munito di delega del rappresentante legale con allegata fotocopia di un documento di identificazione in cui risultino i relativi poteri. È ammessa la presenza di 1 (un) solo rappresentante per ciascuna ditta.

Si avverte che per il sopralluogo non è consentito conferire delega ad una stessa persona da parte di più concorrenti.

L'Attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata esclusivamente nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato dalle persone sopra indicate.

Il sopralluogo sarà effettuato previo appuntamento (da fissarsi contattando la Referente del Servizio di Alimentazione, Sig.ra Ernestina Frascadore, al seguente numero telefonico: 02/4029440), nelle seguenti date ed orari, come di seguito specificato:

**Giorni: 21 e 28 maggio 2018 con avvio del sopralluogo alle ore 9.30**

#### **ART. 9 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'**

Si applica la disciplina sulla verifica di conformità e di regolare esecuzione di tutte le componenti di commessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, ai fini della certificazione del rispetto delle previsioni prestazionali prescritte.

La fornitura, dopo la consegna, dovrà essere sottoposta a collaudo al fine di accertare la completezza di ogni sua parte alle prescrizioni del presente Capitolato. Il fornitore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate al fine di ottenere il rilascio del certificato di collaudo e di accettazione. In caso che detto collaudo dia esito sfavorevole, la fornitura sarà rifiutata, rimanendo a carico del fornitore ogni onere relativo agli adempimenti necessari per sanare la situazione. Dalla data del collaudo con esito negativo continuano a decorrere le penali per ritardata consegna. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre 20 giorni dalla consegna.

Le prove di collaudo e di accettazione della fornitura vanno eseguite in contraddittorio con l'ASP IMMeS e PAT alla presenza degli incaricati del fornitore e dei tecnici designati dall'Ente, i quali dovranno accertare che l'intera fornitura, regolarmente installata, sia perfettamente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed espresse nel presente Capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si provvederà altresì alla verifica dei dati prestazionali dei carrelli.

Durante i test di accettazione della fornitura il fornitore deve garantire la presenza di un tecnico di adeguata competenza per tutto il periodo previsto per le verifiche di conformità necessarie (prove di mantenimento della parte fredda con piastre refrigeranti per il legame freddo e mantenimento caldo tramite piastre radianti, ecc...) che dovranno essere realizzate a cura, spese e sotto la responsabilità del fornitore aggiudicatario.

Ove il collaudo evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 gg dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un diverso termine per particolari esigenze, definito dal RUP. I termini di collaudo si intendono con ciò prorogati.

Trascorso il tempo per l'esecuzione dell'affidamento, senza che la ditta vi abbia provveduto, l'ASP IMMeS e PAT ha diritto a provvedere direttamente, addebitandone l'onere alla ditta ed incamerando la polizza provvisoria.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di collaudo positivo.

In caso di verifica di conformità positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l'inizio del periodo di garanzia, come richiesta nel presente CSA.

#### **Art. 10 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA**

Con la presentazione dell'offerta, la ditta è obbligata nei confronti dell'Azienda ad effettuare la prestazione nei modi e termini previsti dalla stessa e dal presente capitolato.

L'ASP IMMeS e PAT si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, senza che l'offerente possa vantare ragioni di danno od indennitarie nei confronti dell'Azienda.

La ditta concorrente non potrà indicare nella propria offerta variazioni alle specifiche previste nel presente capitolato, nonché ad ogni altra condizione espressamente indicata negli atti di gara, se non in senso migliorativo.



Le offerte, pertanto, s'intenderanno conformi alle prescrizioni generali e speciali richieste negli atti di gara; solo in tal senso la ditta aggiudicataria dovrà dare esecuzione al relativo contratto.

L'offerta s'intende comprensiva di tutti gli oneri e le spese direttamente ed indirettamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari per l'espletamento della fornitura, nonché quantificata consapevolmente sulla base di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che concorrono alla determinazione del relativo prezzo.

#### **Art. 11 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' E CONTESTAZIONI**

Il riscontro e l'accettazione della fornitura da parte dell'Azienda non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce stessa, che potrà essere rifiutate anche successivamente alla consegna, nei casi in cui la merce dovesse evidenziare qualche difetto non rilevato o rilevabile all'atto della consegna.

In caso di mancata o ritardata sostituzione entro le 24 ore dalla richiesta, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi al libero mercato, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggiore onere derivante, oltre al maggior danno.

#### **Art. 12 - PENALITA'**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento della fornitura nei tempi e nei modi indicati dai documenti di gara e dagli ordini di fornitura.

L'Ente si riserva, fermo il diritto al maggior danno ed alle ulteriori azioni di tutela nelle competenti sedi, la facoltà di applicare le seguenti penali, che, ove possibile, saranno detratte in sede di pagamento delle relative fatture a titolo compensativo, previa contestazione scritta alla ditta che ha facoltà di controdeduzione entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione contestatoria:

€ 100,00	Per mancata consegna entro i termini stabiliti per la consegna, calcolata per ciascun giorno di ritardo.
€ 250,00	Per non corrispondenza della merce consegnata con quelli dichiarati nelle bolle di accompagnamento, calcolata per ciascuna difformità rilevata
€ 50,00	Per omessa effettuazione di interventi di manutenzione programmata secondo il calendario da approvarsi, calcolata per ciascun intervento e carrello
€ 100,00	Per omesso intervento a chiamata, da calcolarsi per ogni giorno di ritardo oltre il limite temporale previsto nel presente Capitolato
€ 1.000,00	Per omessa presentazione del consuntivo annuale del lavoro svolto e di relazione tecnica dettagliata sulla efficienza di ciascun carrello presente presso l'Ente

Quanto sopra, ferme le più gravi conseguenze economiche derivanti dall'inadempimento degli obblighi manutentivi in corso di garanzia secondo indicazioni del produttore e fatte salve tutte le ulteriori iniziative di salvaguardia a tutela degli interessi di questa Azienda.

L'applicazione delle penali avverrà automaticamente nel caso di decorso infruttuoso di termine essenziale e, tenuto conto delle risultanze conseguenti a formale contestazione, a mezzo PEC.

---

#### **ASP IMMES e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1  
E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)  
PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)  
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)



## **Art. 13 -FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento, accertata la piena regolarità dell'esecuzione della fornitura, nonché della documentazione, da esibire unitamente alle fatture, assunta la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti, avverrà a 60 gg. data fattura.

Ad ogni struttura dell'Azienda (Pio Albergo Trivulzio e Istituto Frisia di Merate) dovrà corrispondere una fattura intestata a:

A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T. – sede legale Via Marostica 8 – 20146 Milano, (Codice Fiscale / Partita IVA 04137830966), con sede legale in Milano, Via Marostica, 8, con specificato:

Fornitura per il P.A.T. ovvero Fornitura per l'Istituto Frisia di Merate.

In sede di fatturazione occorre riportare il numero C.I.G. ed allegare un DURC valido.

Ai sensi dell'art. 1 – commi 209-213 – della Legge 247/2007 (Legge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti attuativi, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuata in forma elettronica con l'osservanza del D.Lgs. 52/2004 e del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine e ad ogni conseguente effetto di legge e contrattuale, le fatture emesse dall'appaltatore dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica dell'A.S.P.: [fornitori.def@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:fornitori.def@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

### **Split Payment**

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto lo split payment che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorchè regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario. A tal scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

“L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72”.

La norma prevede l'esclusione dello split payment per i fornitori esteri, i componenti del Collegio Sindacale privi di partita IVA.

Dal 31.03.2015 vige l'obbligo della fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) per invio delle fatture all'ASP IMMES E PAT è il seguente: UF7CN6

Si sottolinea che gli allegati alle fatture non vanno spediti elettronicamente ma inoltrati agli uffici di riferimento che hanno emesso gli ordini.

## **Art. 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/2010 e s.m.i.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP IMMES e PAT, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione



registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS e PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.

#### **Art. 15 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA.**

Tutte le attrezzature, macchinari, e DPI utilizzati, collegati direttamente e/o indirettamente alla fornitura erogata in favore della committente dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica di lavoro.

Il Fornitore dovrà inoltre essere in regola relativamente agli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali, nonché aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 28 del D.lgs. 81/08 e gli allegati di riferimento, in tal modo sollevando da ogni riferibile responsabilità l'Azienda appaltante.

Il Concorrente dovrà inserire nella busta indicata n. 1 "documenti amministrativi" il documento all.to 6 al Disciplinare di gara, denominato "Verifiche ed Informazioni di Sicurezza nei Contratti", comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 6.A: Verifiche di idoneità tecnico professionale;
- Allegato 6.B: Valutazione preliminare dei rischi interferenti;
- Allegato 6.C: Gestione dei rischi interferenti;

L'allegato 1 "Verifiche di idoneità tecnico professionale" del citato documento dovrà essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta concorrente.

Relativamente agli allegati 6.B e 6.C. del documento in parola, dovranno essere semplicemente firmati dal Legale Rappresentante e timbrati per presa visione con apposito timbro della ditta.

La ditta aggiudicataria, ove occorrendo, dovrà coordinarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, coadiuvato amministrativamente dal RUP, per provvedere alla successiva compilazione degli allegati 6.B e 6.C.

Per eventuali chiarimenti la ditta concorrente potrà rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASP IMMeS e PAT (tel. 02.4029323/670).

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste.

In caso di RTI o Consorzi la documentazione dovrà essere compilata singolarmente da ogni componente.

#### **Art. 16 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA**

Nell'espletamento dell'appalto, l'appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente

a garantire la regolarità delle prestazioni contrattuali, sia all'interno degli stabilimenti produttivi che presso le strutture da servire. E' fatto obbligo alla ditta affidataria di dotare il proprio personale adibito al servizio di cartellino identificativo riportante la fotografia, i dati anagrafici (ossia nome e cognome) e la mansione specifica del dipendente.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

#### **ART.17 - RISCHI, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE.**

L'Aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della regolare esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni arrecati a terzi, a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali per evento imputabile ad esso od ai suoi dipendenti, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, sollevando integralmente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della fornitura. L'Ente è altresì sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze che si dovessero riscontare relativamente ad attrezzature e merci di proprietà dell'appaltatore.

Per la copertura dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà essere intestataria, per l'intera durata del contratto riferitamente all'attività di assistenza tecnica e manutenzione, di una polizza assicurativa, con un massimale di responsabilità civile verso terzi di almeno € 1.000.000,00 (un milione/00 euro) per sinistro, di € 1.000.000,00 (un milione/00 euro) per persona, per anno assicurativo ed una validità non inferiore alla durata del contratto. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla sottoscrizione del contratto.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività tipizzante l'appalto e descritta in polizza.

L'aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, si impegna inoltre:

1. a trattare i dati personali di cui entrerà in possesso nell'espletamento del servizio nel rispetto delle norme di legge in materia di riservatezza delle informazioni e di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali e tutte le normative in materia emanate od emanande;
2. ad adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
3. a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze;
4. a riconoscere il diritto dell'Amministrazione a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.

#### **Art. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO A GARANZIA DEL CONTRATTO**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una cauzione od una garanzia

[www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it)

##### **ASP IMMES e PAT**

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1

E-mail [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it)

PEC [ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it](mailto:ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it)

Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966



fidejussoria secondo quanto previsto dall'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale con durata pari a 12 mesi. L'importo della garanzia è comunque soggetto alle riduzioni previste *ex lege*.

Fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia nei termini di legge e, comunque, in quelli disposti dalla Stazione Appaltante in esito all'aggiudicazione, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria di cui all'art. 10 del disciplinare di gara. La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

#### **Art. 19 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FARANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dalla legge in materia.

Faranno parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Disciplinare di gara e relativi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico;
- copia della polizza R.C. citata nel presente Capitolato;
- la cauzione definitiva.

#### **Art. 20 - SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli enti secondo le disposizioni vigenti.

Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta indichino le parti di servizio che intendono subappaltare;
- che il Subappaltatore individuato rientri nella terna dei subappaltatori indicati in sede di offerta dal Concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.

Qualora l'aggiudicatario intendesse procedere con l'affidamento in subappalto è comunque tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione alla S.A. ed attendere la conseguente risposta.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c *bis*) del Codice.

#### **ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicataria sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, fatta salva la facoltà dell'Ente di formale autorizzazione al subingresso nei rapporti contrattuali, secondo le vigenti regole normative.

È fatto divieto di cessione del credito derivante dal contratto, salvo autorizzazione espressa dell'azienda.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 22 – CESSIONE DEI CREDITI**

Si applica quanto previsto dalla vigente normativa, in specie dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, tranne per quanto previsto dal comma 4.

#### **ART. 23 - RECESSO**

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione della fornitura. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicataria di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Aggiudicataria unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

#### **Art. 24 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Ferme le generali previsioni della normativa di settore, con particolare riferimento all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno del fornitore con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, qualora la fornitura non venga effettuata secondo quanto pattuito ed il fornitore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Nei casi indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la risoluzione avviene nelle forme ivi specificate. Inoltre, in caso di frode, gravi negligenze, cessione/subappalto del contratto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto dell'Amministrazione Appaltante di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti.

La ditta aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge. In caso di morte dell'appaltatore sarà facoltà dell'ASP IMMES PAT recedere dal contratto se gli eredi non daranno affidamento per la buona esecuzione della fornitura.

## **Art. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) verificarsi (da parte dell'impresa appaltatrice) di 5 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- b) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- c) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- d) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale;
- e) risultati positivi degli accertamenti antimafia effettuati presso la competente Prefettura;
- f) sospensione ingiustificata della fornitura, anche per una sola volta;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore, fatti i salvi casi di continuità previsti dalla legge;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j) in caso di subappalto non autorizzato;
- k) frode dell'Appaltatore;
- l) motivi di interesse pubblico.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all'aggiudicatario.

## **ART. 26 - RIFUSIONE DANNI E SPESE**

La ditta appaltatrice dovrà rifondere all'Amministrazione Appaltante il pagamento di somme ingiuntele a titolo di sanzioni comminate da organi esterni di vigilanza in dipendenza delle prestazioni in contratto, con risarcimento di ogni ulteriore danno. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'affidataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta stessa. L'inadempienza sarà causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 27 - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO**

A tutti gli effetti, la fornitura di cui al presente capitolato è da considerare quale pubblica fornitura. Alla ditta aggiudicataria incombe la responsabilità per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge e regolamenti in materia di pubblici servizi.



## **Art. 28 - ESECUZIONE IN DANNO**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle forniture per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 7.

## **ART. 29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese imposte e tasse inerenti al contratto, compresa la tassa di registrazione del contratto stesso, sono a carico della ditta aggiudicataria, nonché le spese di pubblicazione del bando e relativi avvisi di aggiudicazione (GURI, 2 quotidiani regionali, 2 quotidiani nazionali, sarà data copia delle fatture pagate dall'Azienda).

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE E PATTO DI INTEGRITÀ MORALE**

L'ASP IMMeS e PAT informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento Aziendale adottato con Ordinanza Presidenziale n. 16 del 31.12.2013 e successive Raccomandazioni integrative reperibili sul sito istituzionale al seguente indirizzo: [www.iltrivulzio.it](http://www.iltrivulzio.it) alla sezione amministrazione trasparente\_altri contenuti-Prevenzione della Corruzione\_ Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quale dichiarazione di valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con l'ASP IMMeS e PAT ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice Etico Comportamentale, cosiccome nel Patto di Integrità Morale, Allegato n. 5 al Disciplinare di gara, tenendo presente che la violazione degli stessi comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ASP IMMeS e PAT di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

## **ART. 31 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del relativo rapporto negoziale, sarà esclusivamente quello di Milano.

## **ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Legge 675/96, come modificata dal D.Lgs 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle ditte sono trattati dall'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'A.S.P. IMMeS e P.A.T..



## **ART. 33 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore e alle norme del codice civile che regolano la materia.

Responsabile Unico del procedimento Dott. Ugo Ammannati.

Il presente capitolato si compone di n. 33 articoli, per un totale complessivo di 15 pagine.

Il RUP  
Dirigente dell'Area Alberghiera ed Economato  
Dott. Ugo Ammannati

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.